IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI - 2021 -

IL PUNTO 2021. SUGAR TAX AL VIA. PUBBLICATO IL DECRETO

01. NOZIONE

L'**articolo 1, comma 661, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160** istituì un'imposta sul **consumo delle bevande edulcorate** intese quali prodotti finiti e predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione rientranti nelle voci NC 2009 e NC 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea e destinate al consumo alimentare umano e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume.

Il successivo comma 675 dispose che fosse un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze a stabilire le modalità di attuazione dei commi da 661 a 676.

Inoltre il comma 666 stabilì che rimanevano esenti dall'imposta le bevande edulcorate il cui contenuto di edulcoranti rimaneva inferiore o uguale a 25 grammi per litro per i prodotti finiti e 125 grammi per chilogrammo per i prodotti da utilizzare tramite diluizione.

Successivamente il decreto interdirettoriale del MEF e della Salute del 15 ottobre 2020 stabilì convenzionalmente il potere edulcorante delle sostanze indicate a confronto del saccarosio e, conseguentemente, le relative quantità delle stesse sostanze equivalenti a 1 grammo dello stesso saccarosio.

Tanto premesso è stato pubblicato sulla **GU n. 125 del 27 maggio 2021**, il **Decreto** del Ministero dell'economia e delle Finanze 12 maggio 2021, rubricato "*Imposta di consumo sulle bevande edulcorate*". **Il decreto è composta da 16 articoli e tre allegati**.

Il passo decisivo per dare ufficialmente il via alla cosiddetta ***Sugar Tax*** **che troverà battesimo a partire dal prossimo 1° gennaio 2022**.

02. ART. 1 – Ambito di applicazione e definizioni

Il decreto stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni sopra enunciate in premessa che istituivano un'imposta sulle bevande edulcorate.

Ai fini del decreto riportiamo **le definizioni più caratteristiche e specifiche**:

bevande edulcorate	le bevande finite e i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi, classificabili nelle voci NC 2009 e NC 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita e destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta degli edulcoranti aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume;
ADM	l'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente territorialmente sull'impianto di produzione;
edulcoranti	sostanze, di origine naturale o sintetica in grado di conferire sapore dolce alle bevande;
impianto di produzione	l'impianto, ubicato nel territorio nazionale, in cui sono ottenute, per conto dell'esercente o per conto di soggetti terzi, bevande edulcorate a partire da materie prime, da prodotti semilavorati o da prodotti già pronti per il condizionamento;
fabbricante	l'esercente l'impianto di produzione;
acquirente	soggetto che acquista, nell'esercizio di un'attività economica, bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea;
tabella degli edulcoranti	la tabella allegata al detto decreto interdirettoriale del 15 ottobre 2020, pubblicato nella GU n. 260 del 20 ottobre 2020;

03. ART. 2 – Soggetti obbligati al pagamento del tributo

Per le bevande edulcorate ottenuto in un impianto di produzione e cedute, dal fabbricante a chiunque, obbligato al pagamento del tributo **è lo stesso fabbricante**.

Se le bevande sono ottenute per conto di un soggetto che ne cura la cessione obbligato al pagamento **è il soggetto cedente.**

Per le bevande provenienti da altri paesi UE obbligato al pagamento **è l'acquirente** che riceve le bevande nel proprio magazzino.

Per le bevande provenienti da paesi extra UE obbligato al pagamento **è il soggetto che effettua l'importazione**.

I primi due soggetti possono indicare nella documentazione fiscale l'importo relativo al tributo dovuto sulle medesime bevande.

04. ART. 3 – Registrazione degli esercenti impianti di produzione e dei soggetti cedenti bevande edulcorate

Chi intende **realizzare** bevande edulcorate a partire da materie prime o da prodotto semilavorati denuncia, **prima di iniziare l'attività di produzione**, l'esercizio all'ADM per via telematica indicando i dati dell'impresa, il luogo in cui è ubicato lo stabilimento, i depositi di stoccaggio, la PEC, le tipologie di bevande prodotte con le voci della nomenclatura combinata, la quantità annua stimata di bevande e di edulcoranti necessari, il tipo e la quantità prevista, i dati concernenti le rese teoriche di alvorazione degli edulcoranti.

Alla stessa trafila è tenuto il soggetto che intende realizzare bevande a partire da prodotti già pronti per il condizionamento.

La stessa denuncia deve essere fatta dal soggetto che **intende cedere** bevande edulcorate ottenute per suo conto in un impianto di produzione.

L'ADM dopo le necessarie verifiche **attribuisce a detti soggetti** un codice identificativo per ciascun impianto, al rivenditore è attribuito un codice identificativo unico.

Il soggetto non residente dovrà avvalersi di un rappresentante fiscale nel territorio nazionale.

05. ART. 4 – Registrazione dell'acquirente

Il soggetto che intende acquistare bevande provenienti da altri paesi UE dovrà anch'esso, **prima** di iniziare l'attività, denunciare telematicamente all'ADM la sua intenzione con le dette indicazioni.

Con le medesime modalità è tenuto all'obbligo di denuncia il soggetto non residente che dovrà indicare nella denuncia il rappresentante legale e il rappresentate fiscale nel territorio nazionale.

L'ADM attribuirà loro un codice identificativo unico.

06. ART. 5 – Adempimenti del fabbricante

Il fabbricante dovrà redigere un prospetto riepilogativo conforme al modello allegato al decreto nel quale annotare i quantitativi con specifica indicazione di quelli ottenuti per conto di soggetti cedenti.

Ovviamente nel prospetto dovranno trovare spazio quantità e riferimenti necessari, e negli appositi spazi i dati relativi all'eventuale distruzione o altre anomalie.

Un'ulteriore scheda dovrà essere redatta dal fabbricante che realizzi da materie prime o da prodotti semilavorati più di 100.000 ettolitri di bevande edulcorate.

Entro il mese successivo a quello delle movimentazioni il fabbricante dovrà trasmettere all'ADM un prospetto riepilogativo delle bevande ottenute per conto dei soggetti cedenti.

07. ART. 6 – Adempimenti dell'acquirente

L'acquirente residente nel territorio nazionale e il rappresentante fiscale dell'acquirente non residente nel medesimo territorio, redigono un prospetto riepilogativo nel quale sono annotati, con riferimento a ciascuna tipologia di bevanda edulcorata, i relativi quantitativi acquistati da altri Paesi appartenenti all'Unione

europea con l'indicazione, in particolare, del magazzino di bevande edulcorate in cui gli stessi sono ricevuti e degli estremi della documentazione fiscale relativa all'acquisto.

08. ART. 7 – Modalità di redazione e conservazione dei prospetti

I prospetti detti devono essere tenuti esclusivamente in formato elettronico, devono essere stampati mensilmente e su richiesta dell'ADM o della GDF, su moduli approvati dall'ADM e, le annotazioni sono effettuate **entro il sesto giorno lavorativo successivo** a quello in cui sono avvenute le operazioni o le cessioni.

Il fabbricante che produce più di 100.000 ettolitri annui effettua le annotazioni **entro il secondo giorno lavorativo successivo** a quello in cui sono avvenute le operazioni o le cessioni.

Al termine di ciascun anno solare, il fabbricante provvede a riportare le risultanze finali del prospetto nel prospetto dell'anno successivo. I medesimi prospetti **sono custoditi per i cinque anni successivi** a quello di scritturazione.

09. ART. 8 – Accertamento e versamento del tributo

L'accertamento e la liquidazione del tributo sono effettuati sulla base di dichiarazioni mensili, che riportano tutti i dati necessari alla quantificazione del tributo dovuto.

Nelle dichiarazioni mensili:

il fabbricante, per ciascun impianto di produzione, indica, in particolare, relativamente a ciascuna tipologia di bevanda edulcorata prodotta per conto proprio, i quantitativi ceduti, nel mese solare di riferimento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali che ne effettuano la rivendita, distinguendo i quantitativi di bevande edulcorate esenti e quelli di bevande edulcorate per i quali il tributo non trova applicazione;
l'acquirente, residente nel territorio nazionale e il rappresentante fiscale dell'acquirente non residente nel territorio nazionale, di cui quest'ultimo si avvale, indicano, in particolare, relativamente a ciascuna tipologia di bevanda edulcorata, i quantitativi

pervenuti nei magazzini di bevande edulcorate nel mese solare di riferimento, distinguendo i quantitativi di bevande edulcorate esenti;
per le bevande edulcorate prodotte dal fabbricante per conto di un soggetto residente nel territorio nazionale le dichiarazioni sono presentate, in luogo del fabbricante, dal medesimo soggetto residente che provvede al versamento del tributo;
per le bevande edulcorate prodotte dal fabbricante per conto di un soggetto non residente nel territorio nazionale le dichiarazioni sono presentate dal rappresentante fiscale che provvede al versamento del tributo.

Le dichiarazioni sono trasmesse all'ADM esclusivamente in modalità telematica **entro la fine del mese successivo** a quello cui la dichiarazione si riferisce, il versamento va effettuato nello stesso termine.

10. ART. 9 – Casi di non applicazione del tributo e di esenzione

Il tributo non è dovuto:

sulle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero dal medesimo soggetto esportate;
sulle bevande edulcorate ottenute dal fabbricante per conto di un soggetto residente o non residente nel territorio nazionale, in possesso di codice identificativo e da quest'ultimo direttamente cedute per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero dal medesimo soggetto esportate.

Rimangono esenti dal tributo le bevande il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia corrispondente ad un quantitativo di saccarosio inferiore o uguale:

a 25 grammi per litro, per le bevande finite;
a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi.

11. ART. 10 – Aggiornamento della tabella degli edulcoranti

Nel caso di produzione o acquisto di bevande contenenti edulcoranti autorizzate ma non ricomprese nella tabella degli edulcoranti occorre darne comunicazione all'ADM.

I soggetti che presentano le dichiarazioni mensili, per l'applicazione del tributo, fanno riferimento ad un potere edulcorante convenzionale, riferito al saccarosio, **pari a 1,30** per le sostanze di origine naturale e **a 37.000** per le sostanze di origine sintetica. A tali poteri edulcoranti convenzionali corrispondono un quantitativo equivalente di un grammo di saccarosio rispettivamente **pari a 0,769 grammi** e a **0,0000270 grammi**.

12. ART. 11 – Rimborso del tributo

Il tributo indebitamente pagato è rimborsato ai soggetti obbligati. Lo stesso deve essere richiesto all'ADM, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Anche tale istanza deve essere presentata esclusivamente mediante mezzi telematici.

L'ADM provvederà al rimborso entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, non si fa comunque luogo a rimborsi per somme inferiori o pari a euro 30,00.

13. ART. 12 – Verifiche e controlli

I controlli sono affidati ai funzionari dell'ADM e alla GdF che conservano facoltà di accedere agli impianti di produzione, i depositi, i magazzini.

L'ADM può impartire al fabbricante, che produce più di 100.000 ettolitri annui di bevande edulcorate, prescrizioni in ordine all'installazione di dispositivi di misurazione delle bevande edulcorate prodotte.

14. ART. 13 – Accertamento e violazioni

Per la constatazione delle violazioni gli accertatori redigono un PVC che deve essere trasmesso dai verbalizzanti all'ufficio dell'ADM competente. Lo stesso, se necessario, viene notificato al soggetto obbligato al pagamento tramite Pec.

Salvo urgenze entro 60 giorni dalla notifica o consegna del PVC i soggetti verbalizzati possono inviare all'ADM osservazioni e richieste.

15. ART. 14 – Modalità per la riscossione coattiva del tributo

In caso di omesso versamento, totale o parziale, del tributo, l'ADM notifica, per il tramite della PEC, al soggetto obbligato al pagamento, un avviso di pagamento che preveda, per il versamento delle somme dovute, un termine di trenta giorni decorrente dalla data di perfezionamento della notifica dello stesso avviso di pagamento. Il predetto avviso di pagamento, è notificato dall'ADM entro il termine di cinque anni decorrente da quello di scadenza del versamento delle somme dovute a titolo di tributo.

Contestualmente verrà notificato l'atto di irrogazione delle sanzioni.

Nel caso di mancato pagamento si avvierà la riscossione coattiva.

Il recupero del credito relativo a tali intimazioni si prescrive nel termine di cinque anni decorrenti da quello di scadenza del versamento delle somme, nel caso di procedimento penale la prescrizione si interrompe e decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

La riscossione non si avvierà per somme inferiori o pari a euro 30,00.

16. ART. 15 – Disposizioni varie

I soggetti registrati dovranno comunicare all'ADM, tramite PEC, ogni variazione dei dati contenuti nelle denunce **entro 15 giorni** dalla data di variazione.

17. ART. 16 – Disposizioni transitorie e di attuazione

In fase di prima applicazione possono essere individuate, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ulteriori modalità di trasmissione delle dichiarazioni e delle denunce.

Potranno essere previsti eventuali dati integrativi e caratteristiche tecniche degli strumenti di misura dei quantitativi delle bevande

18. Le disposizioni della norma istitutiva del tributo

Come detto l'**articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi da 661 a 676**, istituì un'imposta sul consumo delle bevande edulcorate.

Il **comma 665 fissò le misure dell'imposta in**:

euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

Il **comma 667** indicò che il contenuto complessivo di edulcoranti contenuti nelle bevande è determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza.

Tale potere è stabilito convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell'edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore, con decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, da emanare entro trenta giorni (*sic!!*) dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 674** determinò il quadro sanzionatorio, disponendo:

nel caso di **mancato** pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa **dal doppio al quintuplo** dell'imposta evasa, **non inferiore comunque a euro 250**;
nel caso di **ritardato** pagamento si applica la sanzione amministrativa pari al **25%** dell'imposta dovuta, **non inferiore comunque a euro 150**;
nel caso di **tardiva** presentazione della dichiarazione e per **ogni altra** violazione si applica la sanzione amministrativa **da euro 250 a euro 2.500**;
per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta si applica l'articolo 17 del D.LGS 472/1997.

Il comma 676 dispose l'inizio della vigenza del tributo al **1° gennaio 2022** (inizialmente era previsto un termine diverso). Le altre disposizioni contenute sono richiamate nel corpo dell'articolato del decreto esposto in questa Scheda.

19. Il Decreto interministeriale del 15/10/2020

Il decreto citato composta da un **solo articolo e da una fondamentale tabella**, emesso per le sole finalità **dell'applicazione dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate** nella tabella allegata individua, per ciascuna sostanza in grado di conferire sapore dolce alle bevande, il potere edulcorante convenzionale, a confronto con il saccarosio e le conseguenti quantità equivalenti a 1 grammo del medesimo saccarosio.

Disponendo, altresì, che la tabella fosse aggiornata periodicamente anche in relazione all'introduzione, nel settore produttivo delle bevande edulcorate, di sostanze edulcoranti non previste nella medesima tabella. Riportiamo, infine, **la tabella**.

Denominazione sostanza	Numero «E» di cui al Reg. (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio	Numero cas	Potere dolcificante convenzionale rispetto al saccarosio	Quantità equivalente di un grammo di saccarosio
				Grammi
Destrosio	---	50-99-7	0,60	1,67
Fruttosio	---	57-48-7	1,30	$7{,}69 \times 10^{-1}$
Lattosio	---	63-42-3	0,40	2,50
Saccarosio	---	57-50-1	1,00	1,00
Acesulfame K	E 950	55589-62-3	200	$5{,}00 \times 10^{-3}$
Advantame	E 969	714229-20-6 (monoidrato) 245650-17-3 (anidro)	37000	$2{,}70 \times 10^{-5}$
Aspartame	E 951	22839-47-0	200	$5{,}00 \times 10^{-3}$
Acido ciclamico e suoi sali	E 952	1 39-05-9 (sale di sodio) 5897-16-5 (sale di calcio)	140	$7{,}14 \times 10^{-3}$
Eritritolo	E 968	149-32-6	0,80	1,25
Glicosidi Steviolici	E 960	---	300	$3{,}33 \times 10^{-3}$
Neoesperidina DC	E 959	13241-33-3	1500	$6{,}67 \times 10^{-4}$
Neotame	E 961	165450-17-9	13000	$7{,}69 \times 10^{-5}$
Saccarine e suoi sali	E 954	1 28-44-9 (sale di sodio) 6485-34-3 (sale di calcio)	500	$2{,}00 \times 10^{-3}$
Sale di aspartame - acesulfame	E 962	106372-55-8	350	$2{,}86 \times 10^{-3}$
Sucralosio	E 955	56038-13-2	800	$1{,}25 \times 10^{-3}$
Taumatina	E 957	53850-34-3	2500	$4{,}00 \times 10^{-4}$